

## **Sentenza. n. 44 depositata il 9 marzo 2020**

**Materia:** Edilizia residenziale pubblica

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli artt. 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione

**Rimettente:** Tribunale ordinario di Milano

**Oggetto:** Legge della Regione Lombardia 8 Luglio 2016, 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), **art. 22, comma 1, lettera b)**

**Esito:** dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'**art. 22, comma 1, lettera b)** della l.r. n. 16/2016 della Regione Lombardia

Si premette che, nel giudizio principale, la Regione Lombardia è stata convenuta da M.K, cittadino tunisino, a seguito della sua esclusione dalle graduatorie dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) per mancanza del requisito della residenza (o attività lavorativa) quinquennale, immediatamente antecedente alla domanda di accesso all'alloggio residenziale pubblico.

La parte attrice ha ritenuto che la previsione del requisito di residenza quinquennale, contenuta nel regolamento regionale 4 agosto 2017, n.4, della Regione Lombardia, ponga in essere una discriminazione "*indiretta in danno degli stranieri, che godono del diritto alla parità di trattamento nell'accesso all'abitazione*".

Poiché la previsione del citato r.r. n.4/2017, supposta discriminante, recepisce, in sostanza, la norma contenuta **nell'art. 22 comma 1, lettera b) della l.r. n. 16/2016**, il Tribunale ordinario di Milano, ha rimesso la questione davanti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante per il giudizio principale e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma da applicare. Nello specifico viene ipotizzata la lesione della ragionevolezza e del principio di uguaglianza, in violazione dell'art. 3, Cost.; e, in riferimento alla discriminazione, seppure indiretta, a danno dello straniero, il contrasto con i principi sovranazionali a tutela degli stranieri, in violazione degli artt. 10 e 117, comma primo, Cost.

Si tralasciano, in questa nota, le pur interessanti e numerose eccezioni procedurali, per arrivare velocemente al merito del giudizio di costituzionalità.

Nella giurisprudenza costituzionale viene riconosciuta la primaria importanza al bene dell'abitazione che assicura la dignità umana da ascrivere sicuramente tra i diritti inviolabili. Conformemente a tale riconoscimento, anche la censurata legge della Regione Lombardia, ha disposto che i servizi abitativi hanno il "*fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio*". Tuttavia, la disposizione contenuta nell'art. 22, comma 1, lett.b), della l.r. 16 del 2016, prevedendo, ai fini dell'accesso al beneficio dell'alloggio, "*la residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda*", mostra assenza di coerenza e ragionevolezza, in violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, Cost.

Per la Corte, i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio. Nella norma sottoposta a censura *“non vi è dubbio che la ratio del servizio è il soddisfacimento del bisogno abitativo, [ed] è agevole constatare che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione (sentenze n.166 del 2018 e n.168 del 2014). Parallelamente, l’esclusione di coloro che non soddisfano il requisito della previa residenza quinquennale nella regione determina conseguenze incoerenti con quella stessa funzione”*.

L’assenza di ragionevole connessione con la ratio dell’edilizia residenziale pubblica è stata evidenziata non soltanto in riferimento al requisito della protratta residenza antecedente alla domanda di alloggio, ma anche al requisito della previa occupazione ultraquinquennale. La ragionevole connessione con la ratio della norma di edilizia residenziale pubblica è stata negata infine anche alla finalità di radicamento territoriale del richiedente alloggio, invocata dalla difesa regionale a supporto della legittimità dell’art. 22, comma 1, lettera b) della l.r. n. 16/2016.

La Corte ha, pertanto, dichiarato la illegittimità costituzionale **dell’art. 22 comma 1, lettera b) della l.r. n. 16/2016**, ritenendo che la previsione del requisito ultraquinquennale della residenza o dell’occupazione, antecedenti alla domanda di accesso al beneficio dell’alloggio residenziale pubblico *“contrasta sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art.3, primo comma, Cost., perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art.3, secondo comma, Cost., perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica”*.